



4. IL DIRITTO DELLA PERSONA DI ETÀ MINORE DI NON ESSERE SOTTOPOSTA A TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI: LE PUNIZIONI FISICHE UMILIANTI

34. Il Comitato raccomanda che l'Italia riformi la legislazione nazionale in modo da garantire la proibizione esplicita di tutte le forme di punizione fisica in tutti gli ambiti, anche domestici, sulla scorta del Commento Generale n. 8 (2006) del Comitato sul diritto dei minorenni alla protezione dalle punizioni fisiche e da altre forme di punizione crudeli o degradanti e del Commento Generale n. 13 (2011) sul diritto dei minorenni di non subire violenza sotto qualsiasi forma.

35. Il Comitato raccomanda inoltre che l'Italia diffonda la consapevolezza tra i genitori, e il pubblico in generale, sull'impatto delle punizioni fisiche sul benessere dei minorenni e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti delle persone di minore età. *CRC/C/ITA/CO/3-4, punti 34 e 35*

Il divieto di punizioni fisiche e umilianti in ogni contesto, compreso quello domestico, è esplicitato dalla normativa di

52 Paesi nel mondo, molti dei quali in Europa⁴⁷. L'Italia non figura nell'elenco di questi Paesi poiché nel nostro ordinamento non è previsto un divieto esplicito⁴⁸ dell'uso di punizioni fisiche e umilianti in ambito domestico, ma solo in ambito scolastico⁴⁹ e nell'ordinamento penitenziario⁵⁰.

Nonostante la raccomandazione del Comitato ONU, rafforzata dalle raccomandazioni espresse dal Consiglio d'Europa⁵¹ e da diversi organismi, fra i quali l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁵², e la raccomandazione all'Italia nell'ambito dell'**Universal Periodic Review**⁵³, non è stata dichiarata alcuna intenzione da parte del Governo di adeguare la normativa. Nel corso dell'esame dell'Italia, nel **2014**, è stato nuovamente raccomandato al Governo Italiano di adeguare la legislazione proibendo esplicitamente le punizioni corporali anche in ambito domestico⁵⁴, invitandolo a conformare la normativa all'orientamento giurisprudenziale⁵⁵. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese dal Governo Italiano e dal mancato recepimento delle raccomandazioni dell'UPR si evince come non sia avvertita la necessità di adeguare la legislazione interna in quanto ritenuta conforme al divieto. La stessa posizione è stata

⁴⁷ I paesi dell'Unione Europea che hanno introdotto un divieto esplicito delle punizioni fisiche in tutti i contesti sono: Svezia (1979), Finlandia (1983), Norvegia (1987), Austria (1989), Cipro (1994), Danimarca (1997), Croazia (1998), Lettonia (1998), Bulgaria (2000), Germania (2000), Grecia (2006), Romania (2004), Ungheria (2005), Olanda (2007), Lussemburgo (2008), Polonia (2007), Portogallo (2007), Spagna (2007), Malta (2014), Estonia (2014), Irlanda (2015), Slovenia (2016), Lituania (2017). Per l'elenco completo, si veda: <http://www.endcorporalpunishment.org/progress/prohibiting-states/>.

⁴⁸ Si veda lo storico dei Rapporti CRC sulle punizioni corporali: <http://www.gruppocrc.net/Il-diritto-del-fanciullo-di-non>.

⁴⁹ Regolamento Scolastico del 1928; Cass. Sez. I Ord., sent. n. 2876 del 29/03/1971: "Gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica".

⁵⁰ Legge 354/1975 – Norme sull'ordinamento penitenziario: "Non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti".

⁵¹ Cfr. la Campagna 2008 del Consiglio d'Europa contro le punizioni corporali, condotta in 47 Stati membri per ottenere

l'abolizione delle punizioni fisiche e umilianti e promuovere una genitorialità positiva:

<http://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment>.

⁵² Si veda il Rapporto ONU sulla violenza sui bambini (2006): <http://www.unicef.it/doc/2780/pubblicazioni/rapporto-onu-sulla-violenza-sui-bambini.htm>.

⁵³ "Explicitly prohibit all corporal punishment of children, bringing legislation into line with the 1996 Supreme Court ruling against violence in child-rearing". Cfr. <http://www.upr-info.org/en> e <http://www.upr-info.org/database/>.

⁵⁴ Per un maggiore approfondimento sulla normativa e la giurisprudenza in materia, si veda l'analisi riportata nel 7° Rapporto CRC: <http://www.gruppocrc.net/Il-diritto-del-fanciullo-di-non>.

⁵⁵ La Cassazione – con la storica sentenza n. 4904 del 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033 – ha affermato che "non può ritenersi lecito l'uso della violenza fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi". E ancora, in riferimento all'uso di punizioni corporali, con sentenza n. 45859 del 23 novembre 2012, ha ribadito che la violenza è intrinsecamente "incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l'esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso".



espressa nel **2017** nel V e VI Rapporto Governativo al Comitato ONU – CRC, nei quali si insiste nel ribadire: “La Corte di Cassazione Italiana e le Corti di merito interpretano le norme giuridiche già esistenti – che puniscono ad es. l’abuso di mezzi di correzione e disciplina – precisando che ogni punizione corporale deve essere considerata illecita”. Ritenendo dunque che sia necessario ancora oggi un adeguamento normativo all’orientamento giurisprudenziale, il Gruppo CRC sin dalla redazione del 7° Rapporto continua a sollecitare una riforma normativa⁵⁶ che vieti ogni atto di punizione fisica umiliante e degradante, in ogni contesto.

In merito alla seconda raccomandazione del Comitato – sul diffondere *la consapevolezza tra i genitori, e il pubblico in generale, sull’impatto delle punizioni fisiche sul benessere dei minorenni e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti delle persone di minore età* – si segnala che non si registra alcuna campagna pubblica di **sensibilizzazione** al dialogo e all’utilizzo di metodi educativi non violenti e di promozione della cosiddetta genitorialità positiva⁵⁷. Diffondere modelli di genitorialità positiva senza l’uso di punizioni fisiche appare necessario soprattutto in Italia, dove oltre un quarto dei genitori ricorre più o meno di

frequente allo schiaffo, e un quarto di loro ritiene che lo schiaffo sia un metodo educativo efficace⁵⁸.

Auspichiamo che tale campagna possa rientrare tra le azioni promosse nell’ambito dell’attuazione del IV Piano Nazionale d’azione per l’Infanzia, in cui una delle azioni cardine è il “sostegno alla genitorialità” attraverso iniziative atte a rinforzare il sistema di promozione, prevenzione e protezione dei bambini.

Un approfondimento specifico merita inoltre **il tema della contenzione in età evolutiva**, procedura atta a utilizzare mezzi chimici, fisici e ambientali applicati direttamente all’individuo o al suo spazio circostante, per limitarne i movimenti, in genere a fronte di gravi agiti aggressivi verso sé o verso gli altri. Il tema viene affrontato esplicitamente per la prima volta anche rispetto all’età evolutiva nel documento “Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione”⁵⁹, che fa seguito a un richiamo da parte dell’*European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment* (CPT) sull’uso della contenzione nei reparti psichiatrici in Italia, incluso l’uso sui minorenni. Se infatti l’utilizzo della contenzione è critico in età adulta, esso lo è a maggior ragione in età evolutiva⁶⁰, sia dal punto di vista dello

⁵⁶ Necessaria anche solo per il suo forte effetto deterrente. Nel merito, si veda l’esempio della Svezia che, dopo molti anni di riforma legislativa, registra un ricorso alle punizioni fisiche da parte dei genitori del 14,1%; mentre la Francia, dove le punizioni fisiche non sono vietate, è al 71,5%. Dati elaborati nell’ambito della ricerca di Bussmann, K.D. et al., “The Effect of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five-Nation Comparison”, ottobre 2009: http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/Bussman_-_Europe_5_nation_report_2009.pdf.

⁵⁷ Si segnala che nel 2011 Save the Children Italia ha lanciato la Campagna di sensibilizzazione “A MANI FERME. Per dire NO alle punizioni fisiche contro i bambini”, nell’ambito della quale sono stati realizzati alcuni materiali informativi, tra cui la Guida pratica alla genitorialità positiva. Come costruire un buon rapporto genitori-figli (2012). Tutti i materiali sono disponibili al link: www.savethechildren.it/amaniferme.

⁵⁸ IPSOS e Save the Children, I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche. Vissuto e opinioni di genitori e figli, marzo 2012: <http://images.savethechildren.it/f/download/ri/ricercaipsosamaniferme.pdf>

⁵⁹ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione, 29 luglio 2010.

⁶⁰ Per il testo completo, si veda:

<http://www.regioni.it/download/news/104535/>. Il documento, ripreso e approfondito nel parere del Comitato Nazionale per la Bioetica – La contenzione: problemi bioetici (http://presidenza.governo.it/bioetica/pareri_abstract/La%20contenzione%20problemi%20bioetici.pdf) del 23 aprile 2015 – contiene una serie di raccomandazioni, la prima delle quali riguarda il monitoraggio e la raccolta sistematica di informazioni sul fenomeno della contenzione. Le altre raccomandazioni riguardano: il monitoraggio dei comportamenti violenti; la formazione del personale per l’addestramento in situazioni critiche; la definizione di standard di struttura e di processo per la gestione degli atti violenti; il monitoraggio del modello organizzativo nel suo impatto sul numero degli episodi di contenzione; la verifica della gestione delle crisi; la promozione della “trasparenza delle strutture di cura [...] al fine di migliorare l’accessibilità, la vivibilità e l’accoglienza” del servizio e “facilitare la comunicazione con l’esterno”.



sviluppo, sia da quello normativo e della imprescindibile attenzione alla tutela dei diritti della persona di età minore. Al 2010, unica annualità di cui si hanno informazioni, soltanto 7 Regioni avevano emesso norme specifiche sulla contenzione in psichiatria, nessuna in modo mirato per l'età evolutiva. Mancano le informazioni su cosa sia avvenuto negli anni successivi, in assenza di un reale monitoraggio sia degli aspetti normativi, sia del ricorso alla contenzione in generale e in età evolutiva in particolare. Ugualmente sfugge alla conoscenza e al controllo il fenomeno del ricorso alla contenzione nei confronti delle persone di età minore con disabilità, con gravi disturbi di comportamento, che pare purtroppo assai diffuso, soprattutto in ambito residenziale.

sensibilizzare i genitori sull'utilizzo di metodi educativi non violenti.

Pertanto **il Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Parlamento** di intraprendere una riforma normativa che introduca il divieto esplicito di punizioni fisiche e altri comportamenti umilianti e degradanti nei confronti delle persone di minore età, anche in ambito domestico;
- 2. Al Dipartimento per le Politiche della famiglia** di intraprendere una campagna di sensibilizzazione a supporto della genitorialità positiva e contro l'uso delle punizioni fisiche e umilianti come metodo educativo;
- 3. Al Ministero della Salute, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Politiche della famiglia,** nell'implementare il IV Piano Nazionale Infanzia, con specifico riferimento all'obiettivo di rafforzare la genitorialità, di includere anche azioni volte a

La contenzione fisica in età evolutiva deve essere sempre considerata una procedura eccezionale, che in nessun caso può essere utilizzata a scopo preventivo, e alla quale è possibile fare ricorso solo a fronte del fallimento di tutti i possibili interventi meno restrittivi; deve essere applicata solo

in caso di pericolo imminente per l'utente e per gli altri e in modo proporzionato, in ambiente idoneo, sotto supervisione medica e controllo regolare; deve inoltre essere adeguatamente documentata.